

**SCUOLA**  
**MISURE DI INTERESSE CHE RIGUARDANO LA SCUOLA CHE SCATURISCONO DAL DPCM 3 NOVEMBRE 2020**  
**APPLICABILI A PARTIRE DAL 5 NOVEMBRE\***

*\*Tale Sezione è divisa tra le misure di carattere generale, adottabili nelle zone cc.dd. "gialle", e quelle più specifiche di maggiore e progressiva restrizione rispettivamente per le zone cc.dd. "arancioni" ( oggi presumibilmente Puglia e Sicilia) e le zone "rosse" (oggi presumibilmente Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Calabria)*

	<b>ZONE GIALLE</b>	<b>ZONE ARANCIONI</b>	<b>ZONE ROSSE</b>
<b>SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA (0-6)</b>	<b>Lezioni/attività</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In presenza. E' raccomandata una didattica per gruppi stabili sia per i bambini che per gli educatori. [all. 21 al DPCM – rapporto 58/2020 dell'ISS "indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"]</li> </ul>		
	<b>Mascherine</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esonero dall'obbligo di usare le mascherine per i bambini di età inferiore a sei anni [art. 1, comma 9, lett. b) DPCM del 3 novembre 2020]</li> </ul>		
	<b>Distanziamento</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'obiettivo del rispetto delle norme di distanziamento fisico può essere raggiunto solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori anche in considerazione dell'età degli stessi [all. 21 – rapporto 58/2020 dell'ISS "indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"].</li> <li>• Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista. [art.12 , comma 2, DPCM del 3 novembre 2020].</li> </ul>		
	/	<b>Deroghe al divieto di spostamento</b>	<b>Deroghe al divieto di spostamento</b>
	Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza [art. 2 comma 4 lett. a) DPCM 3 novembre 2020]	Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza [art. 3 comma 4 lett. a) DPCM 3 novembre 2020]	

	ZONE GIALLE	ZONE ARANCIONI	ZONE ROSSE
<b>SCUOLE DELL'INFANZIA</b>	<b>Lezioni/attività</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>In presenza</li> </ul>		
	<b>Mascherine</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obbligo di usare le mascherine solo per i bambini di età superiore a sei anni (ove ve ne siano) [art. 1, comma 1, DPCM del 3 novembre 2020]</li> <li>Esonero dall'obbligo di utilizzo della mascherina per bambini (pur di età superiore a sei anni) con patologie gravi o con disabilità che non ne tollerano l'uso e per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. [art. 1, comma 9, lett. c) DPCM del 3 novembre 2020] **</li> </ul>		
	<b>Distanziamento</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'obiettivo del rispetto delle norme di distanziamento fisico può essere raggiunto solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori anche in considerazione dell'età degli stessi (all. 21 – rapporto 58/2020 dell'ISS "indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia").</li> <li>I bambini con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista. [art.12 , comma 2, DPCM del 3 novembre 2020].</li> </ul>		
	/	<b>Deroghe al divieto di spostamento</b>	<b>Deroghe al divieto di spostamento</b>
	Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza [art. 2 comma 4 lett. a) DPCM 3 novembre 2020]	Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza [art. 3 comma 4 lett. a) DPCM 3 novembre 2020]	

	ZONE GIALLE	ZONE ARANCIONI	ZONE ROSSE
SCUOLA PRIMARIA	<b>Lezioni/attività</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>In presenza</b> Le lezioni/attività continuano a svolgersi in presenza [art. 1, comma 9, lett s) DPCM del 3 novembre 2020 per zone gialle e arancioni e art. 3, comma 4, lett f) DPCM del 3 novembre 202 per zone rosse]</li> </ul>		
	<b>Mascherine</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligo di usare le mascherine solo per i bambini di età superiore a sei anni [art. 1, comma 9, lett. f) DPCM del 3 novembre 2020]</li> <li>• Esonero dall'obbligo di utilizzo della mascherina per bambini (pur di età superiore a sei anni) con patologie gravi o con disabilità che non ne tollerano l'uso e per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. [art. 1, comma 9, lett. c) DPCM del 3 novembre 2020] ;**</li> </ul>		
	<b>Distanziamento</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distanza interpersonale di almeno un metro;</li> <li>• I bambini con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista. [art.12 , comma 2, DPCM del 3 novembre 2020].</li> </ul>		
	/	<b>Deroghe al divieto di spostamento</b>	<b>Deroghe al divieto di spostamento</b>
	Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza (art. 2 comma 4 lett. a) DPCM 3 novembre 2020]	Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza (art. 3 comma 4 lett. a) DPCM 3 novembre 2020]	

	ZONE GIALLE	ZONE ARANCONI	ZONE ROSSE
	Lezioni/attività	Lezioni/attività	Lezioni/attività
<b>SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Didattica in presenza</b> Le lezioni/attività continuano a svolgersi in presenza [art. 1, comma 9, lett s) DPCM del 3 novembre 2020]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Didattica in presenza</b> Le lezioni/attività continuano a svolgersi in presenza [art. 1, comma 9, lett s) DPCM del 3 novembre 2020]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Didattica in presenza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- solo al primo anno: le lezioni/attività continuano a svolgersi in presenza [art. 3, comma 4, lett f) DPCM del 3 novembre 2020]</li> <li>- Per primo, secondo e terzo anno le lezioni/attività continuano a svolgersi in presenza in favore degli studenti/esse con disabilità anche se la didattica in presenza è sospesa per il resto della classe al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 – linee guida sulla didattica digitale integrata -, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 – Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi) garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata [art. 3, comma 4, lett f) DPCM del 3 novembre 2020]</li> <li>- Possibilità, se necessario, di usare i laboratori.</li> </ul> </li> <li>• <b>Didattica digitale integrata</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per il secondo e terzo anno salvo deroga in favore degli alunni/e con disabilità.</li> </ul> </li> </ul>

	ZONE GIALLE	ZONE ARANCIONI	ZONE ROSSE
<b>SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO</b>	<b>Mascherine</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligo di usare le mascherine [art. 1, comma 9, lett. s) DPCM del 3 novembre 2020] ;</li> <li>• Esonero dall'obbligo di utilizzo della mascherina per alunni/e con patologie gravi o con disabilità che non ne tollerano l'uso e per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. [art. 1, comma 9, lett. c) DPCM del 3 novembre 2020] **</li> </ul>		
	<b>Distanziamento</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distanza interpersonale di almeno un metro;</li> <li>• Gli alunni/e con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista. [art.12 , comma 2, DPCM del 3 novembre 2020].</li> </ul>		
	/	<b>Deroghe al divieto di spostamento</b>	<b>Deroghe al divieto di spostamento</b>
	Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza (art. 2 comma 4 lett. a) DPCM 3 novembre 2020	Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita (primo anno e per garantire, indipendentemente dall'anno di frequenza, agli alunni con disabilità le lezioni in presenza e, se necessario, lo svolgimento di attività laboratoriali [art. 3 comma 4 lett. a) DPCM 3 novembre 2020]	

	ZONE GIALLE	ZONE ARANCIONI	ZONE ROSSE
<b>SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO</b>	<b>Lezioni/attività</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Didattica digitale integrata</b> Il 100% delle attività si svolgono tramite didattica digitale integrata adottando forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in attuazione degli articoli 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999, n. 275 (che disciplina appunto l'autonomia organizzativa e didattica di ciascuna singola istituzione scolastica) , in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata [art. 1, comma 9, lett s) DPCM del 3 novembre 2020]</li> <li>• <b>Didattica in presenza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività in favore degli studenti/esse con disabilità al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 – linee guida sulla didattica digitale integrata -, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 – Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi) garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata [art. 1, comma 9, lett s) DPCM del 3 novembre 2020)</li> <li>- Se necessario, per l'utilizzo dei laboratori.</li> </ul> </li> </ul>		
	<b>Mascherine</b> (Solo per i casi di frequenza in presenza in deroga)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligo di usare le mascherine [art. 1, comma 9, lett. s) DPCM del 3 novembre 2020]</li> <li>• Esonero dall'obbligo di utilizzo della mascherina per studenti/sse con patologie gravi o con disabilità che non ne tollerano l'uso e per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità [art. 1, c. 9, lett. c) DPCM 3 novembre 2020]**</li> </ul>		
	<b>Distanziamento</b> (Solo per i casi di frequenza in presenza in deroga)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distanza interpersonale di almeno un metro;</li> <li>• Gli studenti/sse con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista. [art.12 , comma 2, DPCM del 3 novembre 2020].</li> </ul>		
	/	<b>Deroghe al divieto di spostamento</b>	<b>Deroghe al divieto di spostamento</b>
	Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita per garantire agli alunni con disabilità le lezioni in presenza e, se necessario, lo svolgimento di attività laboratoriali.	Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita per garantire agli alunni con disabilità le lezioni in presenza e, se necessario, lo svolgimento di attività laboratoriali	

**\*\*Indicazioni dal rapporto ISS 8/2020 aggiornato al 24 ottobre 2020 su uso mascherine per alunni con autismo e disabilità intellettiva:** *per l'utente, l'uso della mascherina dovrà essere valutato caso per caso in relazione all'età del soggetto, alla tollerabilità o meno del dispositivo, alle situazioni di maggior rischio e alle eventuali controindicazioni. Per alcune persone nello spettro autistico e/o con disabilità intellettiva, l'utilizzo della mascherina potrebbe non essere accettato perché nuovo rispetto alla routine o fonte di disagio sensoriale. Prima dell'accesso in struttura, sarebbe quindi opportuno cercare di ottenere la collaborazione dell'utente attraverso modalità specifiche quali ad esempio l'utilizzo del video-modelling o di immagini, e/o la spiegazione con strumenti di comunicazione aumentativa e alternativa, utili anche per implementare il lavaggio frequente delle mani e l'attenzione al distanziamento. Ciò può inoltre rappresentare un'occasione importante d'intervento con le persone nello spettro autistico e/o con disabilità intellettiva e le famiglie nella direzione di una maggiore consapevolezza della situazione, di esplicitazione delle preoccupazioni e di protezione di sé e degli altri.*

<b>MISURE APPLICABILI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE INDIPENDENTEMENTE DALL'ORDINE E GRADO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO FREQUENTATO</b>	
<b>SCREENING TEST DIAGNOSTICI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesso prioritario a bambini che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio. [all. 21 – rapporto 58/2020 dell'ISS “indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”]</li> </ul>
<b>RIUNIONI DI ORGANI COLLEGIALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svolgimento esclusivamente a distanza [art. 1, comma 9, lett s) DPCM del 3 novembre 2020]</li> </ul>
<b>RINNOVO ORGANI COLLEGIALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche (rappresentanti del consiglio d'istituto, rappresentanti del consiglio di classe, ecc.) avviene secondo modalità a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.</li> </ul>
<b>TRASPORTO SCOLASTICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Riempimento</b> Al mezzi che effettuano il trasporto scolastico si applicano le indicazioni già contenute nell'allegato 16 “<i>linee guida per il trasporto scolastico dedicato</i>”: possibilità di raggiungere la capienza massima del mezzo dedicato ma solo nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti. In questo caso dovrà essere quotidianamente programmato l'itinerario del percorso casa-scuola-casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario consenta la massima capacità di riempimento del mezzo per un tempo massimo di 15 minuti. Diversamente e nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico</li> </ul>

	<p>scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all'80%</p> <p>n. b. Si ricorda che invece in generale per il servizio di trasporto non di linea è previsto che nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine e con il conducente che indossi sempre il DPI. Rimangono comunque preferibili le vetture dotate di paratie divisorie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Misure di prevenzione generale da adottare a casa da parte delle famiglie:</b> misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto e l'assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola.</li> <li>● <b>Mascherina ulteriori dispositivi di protezione per gli operatori</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obbligo di usare le mascherine al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio;</li> <li>- esonero per gli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.</li> <li>- utilizzo di dispositivi ulteriori da parte degli operatori addetti all'assistenza degli alunni con disabilità (guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) qualora non sia possibile garantire il distanziamento fisico dallo; in questi casi, l'operatore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica. E' raccomandato sempre di applicare le misure di prevenzione e protezione tenendo conto delle diverse tipologie di disabilità presenti.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>MISURE DI SICUREZZA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Controllo della temperatura corporea da parte delle famiglie</b> Controllo da parte delle famiglie della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell'infanzia o a scuola, evitando in caso di febbre sopra i 37,5° e/o di sintomatologia di far frequentare la scuola e chiamare subito il Pediatra o il medico di medicina generale di riferimento [Allegato 21 par. 1 DPCM 3 novembre 2020]</li> <li>● <b>Comunicazioni di assenze per motivi sanitari da parte delle famiglie</b> Collaborazione delle famiglie per l'invio di tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe [Allegato 21 par. 1 DPCM 3 novembre 2020]</li> <li>● <b>Procedure definite per gestire alunni e personale scolastico con sintomi a scuola</b> Tali procedure devono essere volte a consentire loro il rientro al proprio domicilio il prima possibile mantenendoli eparati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI. Nel caso di minori, questi non devono restare da soli, ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale. [Allegato 21 par. 1 DPCM 3 novembre 2020]. L'alunno o gli operatori scolastici che hanno avuto contatti stretti con un positivo sono posti in quarantena daparte del Dipartimento di Prevenzione; L' alunno o gli operatori scolastici che hanno avuto contatti stretti con chi a sua volta avesse avuto "contatti stretti" con un positivo, invece, non dovrebbero essere sottoposti a misure specifiche se non nel caso in cui la persona che ha avuto "contatti stretti" con il primo positivo sia poi dichiarata a sua volta positiva (Allegato 21 par. 1 DPCM 3 novembre 2020)</li> </ul>